

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2018-126 del 21/12/2018
Oggetto	Direzione Generale. Affidamento diretto della fornitura del servizio di Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.
Proposta	n. PDEL-2018-126 del 20/12/2018
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Marchesiello Maria Grazia

Questo giorno 21 (ventuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Affidamento diretto della fornitura del servizio di Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est - Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico - primo semestre 2019.**

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 80 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

**VISTE:**

- la D.D.G. n. 130 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Approvazione della nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 90 del 26/10/2018 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2019, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2019”;
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2019 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna”;
- la Determina n. 18 del 11/01/2018 “Sezione Provinciale di Ferrara. Conferimento incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale al Dott. Ing. Francesco

Pastremoli per l'anno 2018”;

- la Determina n. 29 del 16/01/2018 “Sezione provinciale di Forli-Cesena. Conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale al dott. ing. Francesco Pastremoli per l’attività di verifica di radioprotezione ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995 – anno 2018”;
- la Determina n. 51 del 24/01/2018 “Sezione di Parma - Conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale al Dott. Ing. Francesco Pastremoli per l’anno 2018”;
- la Determina n. 58 del 25/01/2018 “Sezione di Ravenna. Conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, quale esperto qualificato in radioprotezione all’Ing. Francesco Pastremoli. Anno 2018”;
- la Determina n. 144 del 20/02/2018 “Sezione Provinciale di Rimini. Conferimento incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale al Dott. Ing. Francesco Pastremoli per l’attività di verifica di radioprotezione ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995”;
- la Determina n. 1017 del 14/12/2018 “Servizio Idro-Meteo-Clima. Conferimento incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, quale esperto qualificato in radioprotezione all’Ing. Francesco Pastremoli per l’anno 2018”;

VISTO ALTRESÌ:

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con D.D.G. n. 79 del 24 settembre 2018;

PREMESSO:

- che il D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. disciplina gli obblighi del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti in merito alla protezione sanitaria dei lavoratori in presenza di rischio da radiazioni ionizzanti, nello specifico, l’art. 77 prescrive che *“il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati”*;
- che è necessario garantire il servizio di sorveglianza fisica di cui al D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. tramite un Esperto Qualificato, a decorrere dal 1/01/2019, per il tempo necessario, quantificato in 6 mesi, allo svolgimento di una nuova procedura di selezione del contraente per servizi analoghi per tutta l’Agenzia;
- che per quanto riguarda le Sezioni Provinciali di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli-Cesena, Parma ed il Servizio Idro-Meteo-Clima nell’anno 2018 erano stati sottoscritti contratti con l’Ing. Francesco Pastremoli, relativamente all’incarico di Esperto Qualificato ex art. 77 D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;
- che a far data dal 1° gennaio 2019, in attuazione del processo di riorganizzazione

dell'Agazia la matrice multidatoriale subirà una significativa modifica avendo adottato, in tema di Sicurezza sul Lavoro, il modello organizzativo "Datore di Lavoro Unico";

- che in tale contesto si procederà a rivedere anche la pluralità di incarichi di Esperto Qualificato attualmente presenti in Arpae, programmando una procedura di selezione;
- che in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. si ritiene necessario, nelle more della procedura di individuazione del nuovo contraente, garantire un quadro di riferimento definito senza soluzione di continuità in merito agli obblighi in tema di protezione dei Lavoratori Arpae e della popolazione;
- che si è ritenuto opportuno, quindi, mantenere, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 1/01/2019, l'attuale incarico all'Ing. Francesco Pastremoli per l'Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est - Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico (in precedenza rispettivamente denominate Sezione Provinciale di Ferrara, Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Sezione Provinciale di Ravenna, Sezione Provinciale di Rimini, Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ferrara, Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna e SIMC);
- che è stata chiesta all'Ing. Francesco Pastremoli la disponibilità a mantenere per tale periodo l'incarico di Esperto Qualificato per le Sedi suddette;
- che con nota del 17 dicembre 2018 protocollata agli atti n. prot. PGDG/2018/17972 del 20/12/2018 l'Ing. Francesco Pastremoli, Via Cogne, n. 35, Imola, P.IVA 02618891200 ha presentato la propria offerta, per un prezzo massimo complessivo di Euro 6.010,00 (IVA esclusa), così suddiviso:
  - a) incarico di Esperto Qualificato e la consulenza tecnica per quanto riguarda:
    - aggiornamento della comunicazione preventiva di pratica a seguito di dismissione;
    - acquisizione o spostamenti della strumentazione contenente sorgenti di radiazioni ionizzanti (misuratori polveri e gascromatografi);
    - eventuale predisposizione della documentazione tecnica per l'istanza di Nulla Osta di Cat. B per l'utilizzo di sorgenti mobili di radiazioni ionizzanti dall'istruzione dell'atto all'avvenuta conclusione dell'iter previsto;
    - partecipazione, se richiesta, alla riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. n. 81/08; costo Euro 1.900,00 (IVA esclusa)
  - b) sopralluoghi presso le zone in cui sono collocati gli strumenti per effettuare le verifiche di sorveglianza fisica di radioprotezione come di seguito specificato:

- stato della strumentazione contenente le sorgenti radioattive;
- presenza della segnaletica e delle norme di radioprotezione;
- corretto funzionamento dei dispositivi/tecniche di protezione;
- controlli di contaminazione trasferibile tramite esecuzione di smear test sulla superficie della strumentazione e nei punti accessibili più vicini alla sorgente (per sorgenti di C-14 e Ni-63);
- controlli di irraggiamento esterno tramite misure di intensità di equivalente di dose ambientale a contatto della superficie esterna delle apparecchiature;

costo Euro 3.150,00 (IVA esclusa)

c) eventuali attività extra, autorizzate da Arpa, comprendenti:

- la sorveglianza fisica conseguente ad interventi di modifiche, sostituzioni od integrazioni di attrezzature o variazioni significative della tipologia di lavoro che comporti esposizioni anche potenziali;
- incontri di formazione al personale;
- altre attività non contemplate nei punti a) e b);

costo Euro 960,00 (IVA esclusa)

**RICHIAMATO:**

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alla possibilità di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 Euro;

**PRECISATO:**

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni (o servizi) comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sui mercati elettronici di Consip S.p.A. e dell'Agenzia regionale Intercent-ER, e che i servizi oggetto del presente provvedimento non sono compresi fra i metaprodotto dei Bandi MEPA, né nelle categorie merceologiche di Intercent-ER;

**CONSIDERATO:**

- che l'affidamento al fornitore uscente è motivato dalla necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del contratto precedente, a tutela dei Lavoratori Arpa e della popolazione e che lo stesso fornitore ha sino ad ora svolto regolarmente le proprie obbligazioni, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza

nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- che il Responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della documentazione presentata e in particolare:
  - la rispondenza dell'offerta tecnica presentata a quanto richiesto dall'amministrazione,
  - la congruità del prezzo offerto rispetto ai prezzi correnti nel settore di riferimento per prestazioni analoghe;
  - che le condizioni contrattuali relative all'espletamento del servizio sono riportate nel capitolato speciale, allegato sub a) al presente atto;

#### RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere all'affidamento della fornitura del servizio di esperto qualificato per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2019, all'Ing. Francesco Pastremoli, Via Cogne, n. 35, Imola, P.IVA 02618891200, alle condizioni di cui al capitolato, allegato sub a) ed al prezzo complessivo massimo di Euro 6.010,00 (IVA esclusa);
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Maria Grazia Marchesiello Responsabile dell'Area Sicurezza e Strumenti Innovativi - SGI:SQE della Direzione Generale;

#### SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, che ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

#### ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;

#### DELIBERA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, la fornitura del servizio di esperto qualificato per l'Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est - Sedi di Forli-Cesena,

Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico, per il periodo 1/01/2019 - 30/06/2019 all'Ing. Francesco Pastremoli, Via Cogne, n. 35, Imola, P.IVA 02618891200, alle condizioni di cui al capitolato speciale, allegato sub A), ed al prezzo massimo complessivo di Euro 6.010,00 (IVA esclusa), così suddiviso:

a) incarico di Esperto Qualificato e la consulenza tecnica per quanto riguarda:

- aggiornamento della comunicazione preventiva di pratica a seguito di dismissione;
- acquisizione o spostamenti della strumentazione contenente sorgenti di radiazioni ionizzanti (misuratori polveri e gascromatografi);
- eventuale predisposizione della documentazione tecnica per l'istanza di Nulla Osta di Cat. B per l'utilizzo di sorgenti mobili di radiazioni ionizzanti dall'istruzione dell'atto all'avvenuta conclusione dell'iter previsto;
- partecipazione, se richiesta, alla riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. n. 81/08;

costo Euro 1.900,00 (IVA esclusa)

b) sopralluoghi presso le zone in cui sono collocati gli strumenti per effettuare le verifiche di sorveglianza fisica di radioprotezione come di seguito specificato:

- stato della strumentazione contenente le sorgenti radioattive;
- presenza della segnaletica e delle norme di radioprotezione;
- corretto funzionamento dei dispositivi/tecniche di protezione;
- controlli di contaminazione trasferibile tramite esecuzione di smear test sulla superficie della strumentazione e nei punti accessibili più vicini alla sorgente (per sorgenti di C-14 e Ni-63);
- controlli di irraggiamento esterno tramite misure di intensità di equivalente di dose ambientale a contatto della superficie esterna delle apparecchiature;

costo Euro 3.150,00 (IVA esclusa)

c) eventuali attività extra, autorizzate da Arpae, comprendenti:

- la sorveglianza fisica conseguente ad interventi di modifiche, sostituzioni od integrazioni di attrezzature o variazioni significative della tipologia di lavoro che comporti esposizioni anche potenziali;
- incontri di formazione al personale;
- altre attività non contemplate nei punti a) e b);

costo Euro 960,00 (IVA esclusa)

2. di dare atto che l'importo di Euro 7.332,20 (IVA inclusa), avente natura di "Servizi vari esterni" relativo al presente provvedimento, è di carattere annuale, ed è compreso nel

budget annuale 2019 e nel conto economico preventivo pluriennale 2019-2020;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 1 di 12

## Art. 1 - Oggetto

Forma oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio per l'esecuzione delle prestazioni di Esperto Qualificato per le Sedi Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico, come di seguito dettagliato e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. :

- a) incarico di Esperto Qualificato e la consulenza tecnica per quanto riguarda:
- aggiornamento della comunicazione preventiva di pratica a seguito di dismissione;
  - acquisizione o spostamenti della strumentazione contenente sorgenti di radiazioni ionizzanti (misuratori polveri e gascromatografi);
  - eventuale predisposizione della documentazione tecnica per l'istanza di Nulla Osta di Cat. B per l'utilizzo di sorgenti mobili di radiazioni ionizzanti dall'istruzione dell'atto all'avvenuta conclusione dell'iter previsto;
  - partecipazione, se richiesta, alla riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- b) sopralluoghi presso le zone in cui sono collocati gli strumenti per effettuare le verifiche di sorveglianza fisica di radioprotezione come di seguito specificato:
- stato della strumentazione contenente le sorgenti radioattive;
  - presenza della segnaletica e delle norme di radioprotezione;
  - corretto funzionamento dei dispositivi/tecniche di protezione; controlli di contaminazione trasferibile tramite esecuzione di smear test sulla superficie della strumentazione e nei punti accessibili più vicini alla sorgente (per sorgenti di C-14 e Ni-63);
  - controlli di irraggiamento esterno tramite misure di intensità di equivalente di dose ambientale a contatto della superficie esterna delle apparecchiature;
- c) eventuali attività extra, autorizzate da ARPAE, comprendenti:
- la sorveglianza fisica conseguente ad interventi di modifiche, sostituzioni od integrazioni di attrezzature o variazioni significative della tipologia di lavoro che comporti esposizioni anche potenziali;
  - incontri di formazione al personale;
  - altre attività non contemplate nei punti a) e b)

## Art. 2 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici.

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 2 di 12

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

### **Art. 3 - Termini di esecuzione**

Il contratto ha la durata di 6 mesi dal 1.01.2019 al 30.06.2019.

### **Art. 4 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conferma d'ordine.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente ~~alla stipula del Contratto~~, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività.

### **Art. 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

- a) prestare i servizi oggetto di gara del presente capitolato nei luoghi indicati da Arpae;
- b) manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 3 di 12

- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 6 Modifiche e varianti al contratto**

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016, Arpae si riserva la facoltà di ordinare servizi o forniture supplementari, oppure potranno essere apportate varianti al contratto, nei limiti di legge.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1, lett. e), del Dlgs. 50/2016 Arpae potrà apportare modifiche non sostanziali al presente Contratto, nel limite del cinque per cento del corrispettivo contrattuale complessivo.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Dlgs. 50/2016, inoltre, Arpae potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.

In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Responsabile Unico del Procedimento purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate, ove il Responsabile Unico del Procedimento lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **Art. 7 Penali**

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera. Il calcolo della penale decorre dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento in misura pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura per ogni giorno solare di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste nel presente Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Ammi-

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 4 di 12

nistrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

#### **Art. 9 Verifiche sull'esecuzione e certificazione di regolare esecuzione**

Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità e i termini dell'offerta.

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs.50/16, il fornitore si obbliga a consentire ad Arpae, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto.

Arpae effettuerà controlli diretti sia in campo durante gli interventi da parte del fornitore sia verifiche di seconda parte programmate, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, presso le sedi del fornitore stesso o nei luoghi di prestazione del servizio.

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 5 di 12

In caso di verifica ispettiva di seconda parte, Arpae rilascerà un rapporto di verifica ispettiva e il fornitore sarà tenuto, entro trenta giorni, a definire in forma scritta le azioni correttive che intende attuare per la risoluzione di eventuali non conformità od osservazioni rilevate.

Al termine del periodo di durata del contratto, forma oggetto della certificazione di regolare esecuzione, di cui all'art. 102 del D.Lgs.50/16, l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento, entro 30 giorni, del saldo delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 10 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto**

Gli unici corrispettivi complessivi dovuti al Fornitore per l'esecuzione dei servizi saranno calcolati applicando i prezzi unitari indicati dal fornitore nella propria offerta economica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

#### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 6 di 12

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 12 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di Arpae della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.

La fatturazione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- il corrispettivo per le verifiche periodiche di radioprotezione, comprensive di n. 21 sorgenti per le Aree di Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara e Est - Sede di Ravenna, Laboratorio Multisito (FE e RA) e SIMC di San Pietro Capofiume;
- a consuntivo delle attività svolte relative a modifiche, sostituzioni od integrazioni di attrezzature o variazioni significative della tipologia di lavoro che comporti esposizioni anche potenziali e/o incontri di formazione al personale;

Ai sensi dell'art. 111 D.Lgs n. 50/2016, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, riportanti il dettaglio dei servizi eseguiti, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 .

Le fatture devono riportare:

- numero e data fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto del servizio
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal termine di accertamento di conformità, di cui al precedente comma 2.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 7 di 12

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

### **Art. 13 – Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Servizio;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Servizio lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Art. 14 – Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 8 di 12

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza.

#### **Art. 15- Risoluzione**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 8;
- b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
- d) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Art. 16 – Recesso**

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 9 di 12

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

#### **Art. 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata del presente Servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il servizio si risolve di diritto e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 18- Divieto di cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 10 di 12

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.

Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 20 - Responsabile della Fornitura**

Con la stipula del contratto il Fornitore è tenuto ad individuare un Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.

#### **Art. 21 - Responsabile del procedimento**

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello.

#### **Art. 22- Foro competente**

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

#### **Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

<b>arpae</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 11 di 12

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo [dpo@arpae.it](mailto:dpo@arpae.it) presso Arpae.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di Arpae. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati da Arpae, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Agenzia, nella sezione relativa alla trasparenza.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove il fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, lo stesso fornitore potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art.5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 28 - Codice di comportamento**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali [www.arpae.it](http://www.arpae.it)).

In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

<b>arpae</b> EMILIA-ROMAGNA	<b>Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est – Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico – primo semestre 2019.</b>	<b>ALL. A)</b>
		Pag. 12 di 12

**Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, tranne l'Iva, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

N. proposta: PDEL-2018-126 del 20/12/2018

**Centro di Responsabilità: Direzione Generale**

**OGGETTO: Direzione Generale. Affidamento diretto della fornitura del servizio di Esperto Qualificato Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma, Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede di Ferrara, Area Prevenzione Ambientale Est - Sedi di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Laboratori Sedi di Ravenna e Ferrara, SIMC Sedi di San Pietro Capofiume e Gattatico - primo semestre 2019.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 21/12/2018

Il Dirigente

---